



2024/2858

13.11.2024

**REGOLAMENTO (UE) 2024/2858 DELLA COMMISSIONE**

**del 12 novembre 2024**

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1871 per quanto concerne l'applicazione dei valori di riferimento per interventi riguardanti i nitrofurani e i loro metaboliti nel collagene**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione <sup>(2)</sup> ha stabilito valori di riferimento per interventi (*reference points for action*, RPA) riguardanti determinate sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale, per le quali non è stato fissato alcun limite massimo di residui. Per il semicarbazide (SEM), un metabolita del nitrofurano nitrofurazone, è concessa l'esenzione dall'applicazione dell'RPA per alcuni prodotti trasformati di origine animale, a meno che in tali prodotti trasformati, in concomitanza al SEM, non siano rilevati altri nitrofurani o loro metaboliti.
- (2) Sulla base dei dati e delle informazioni relativi alle indagini sui parametri e sui fattori delle fasi di trasformazione che hanno portato, durante la trasformazione, alla formazione di SEM in tali prodotti trasformati, forniti dagli operatori del settore alimentare e da altre parti interessate, è presente un livello più elevato di SEM anche nel collagene come conseguenza della trasformazione, e non in relazione all'impiego illegale di nitrofurani. È pertanto opportuno aggiungere il collagene ai prodotti di origine animale trasformati esentati dall'applicazione dell'RPA per il SEM.
- (3) Poiché gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate hanno fornito i dati e le informazioni richiesti in modo soddisfacente entro il termine di cui alla nota 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2019/1871, tale requisito dovrebbe essere soppresso.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1871.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/470/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 41, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1871/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (UE) 2019/1871, sotto la tabella, la nota 2 è sostituita dalla seguente:

«<sup>(2)</sup> A causa della presenza di SEM a livelli superiori all'RPA dovuta alla trasformazione nella gelatina, nel collagene, nell'idrolizzato di collagene, nei prodotti di cartilagine idrolizzata, nei prodotti a base di sangue essiccato a spruzzo, nei concentrati di proteine di siero di latte e di proteine del latte, nei caseinati e nel latte in polvere (escluse le formule per lattanti e le formule di proseguimento), solo i livelli di AOZ, AMOZ, AHD e DNSH superiori all'RPA indicano chiaramente un impiego illegale di nitrofurani e dei loro metaboliti. L'RPA di 0,5 µg/kg per il SEM nella gelatina, nel collagene, nell'idrolizzato di collagene, nei prodotti di cartilagine idrolizzata, nei prodotti a base di sangue essiccato a spruzzo, nei concentrati di proteine di siero di latte e di proteine del latte, nei caseinati e nel latte in polvere (escluse le formule per lattanti e le formule di proseguimento) si applica solo se è stato accertato l'impiego illegale di nitrofurazione o SEM, vale a dire se è stato rilevato almeno uno degli altri metaboliti di nitrofurano.».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN